



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GRILLO GIANLUCA (id FSI 149656)

Con segnalazione del 9 febbraio 2020 veniva riferito dall'Arbitro principale del “Campionato Provinciale – Ottavi di finale CIA 2020 - Venezia” HELD MARIO (A.I.) che *“alle ore 14.30 di oggi 9 febbraio 2020 ho dato inizio all'ultimo turno del Campionato Provinciale di Venezia, Ottavi di finale CIA 2020, ed il sig. Grillo, meglio identificato in epigrafe, non si presentava alla scacchiera, senza aver dato alcuna informazione in merito alla propria assenza; il tempo di tolleranza del torneo era di sessanta minuti.*

Dopo poco più di mezz'ora, parendomi strano un ritardo così consistente, provdevo a contattarlo telefonicamente per accertarmi della situazione. Il giocatore mi comunicava allora che aveva deciso di non proseguire il torneo e di essere già rientrato a casa; e, alla mia richiesta del perché non mi avesse informato, rispondeva evasivamente che gli pareva di averlo fatto”.

Non perveniva nota alcuna da parte del tesserato.

L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno in cui deve assentarsi. In tale caso, a discrezione dell'Arbitro principale, si potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un'eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente.”.*

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio e passaggio di categoria; le eventuali variazioni Elo positive verranno azzerate. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”.*

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato GRILLO GIANLUCA.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 25/2/2020

Il Giudice Sportivo Nazionale